

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6534 del 13/12/2018
Oggetto	Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Sant'Agata Bolognese ed adottata da ARPAE SAC Bologna con determina n° 4249 del 07/08/2017 alla società CARBOPRESS Spa per lo stabilimento sito in comune di Sant'Agata Bolognese, via Modena n° 14
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6807 del 13/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tredici DICEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Sant'Agata Bolognese ed adottata da ARPAE SAC Bologna con determina n° 4249 del 07/08/2017 alla società CARBOPRESS Spa per lo stabilimento sito in comune di Sant'Agata Bolognese, via Modena n° 14

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² rilasciata dal SUAP del comune di Sant'Agata Bolognese ed adottata da ARPAE SAC Bologna con determina n° 4249 del 07/08/2017, relativa alla società CARBOPRESS Spa per lo stabilimento ubicato nel Comune di Sant'Agata Bolognese, via Modena n° 14 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
- Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995

Tale atto costituisce modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegato A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Aggiorna e sostituisce la precedente AUA adottata da ARPAE SAC Bologna con determina n°4249 del 07/08/2017.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴;

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵
6. Obbliga la società CARBOPRESS Spa. a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁶
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società CARBOPRESS Spa., c.f. e p. iva 07424740962, avente sede legale in comune di Milano, via Molino delle Armi n° 11 e stabilimento in comune di Sant'Agata Bolognese, via Modena n° 14, ha presentato in data 02/11/2018⁷ al Suap del Comune di Sant'Agata Bolognese una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente⁸ per il sito produttivo che svolge attività di progettazione e produzione di materiale meccanico per il settore automobilistico.

Tale domanda contiene la modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera. Tali modifiche non determinano una variazione dell'impatto acustico dell'impianto e pertanto resta immutato l'allegato B all'AUA vigente.

In data 19/11/2018 è pervenuta la documentazione integrativa con la quale viene dichiarato che il sito produttivo determina unicamente reflui idrici derivanti dai servizi igienici, assimilati ad acque reflue domestiche con recapito in pubblica fognatura: tale tipologia di scarico non necessita di autorizzazione in forma espressa in quanto è sempre ammesso ai sensi dell'art 107 comma 2 del Dlgs 152/06 nel rispetto del regolamento del gestore del servizio idrico integrato ed approvato dall'Autorità d'ambito.

In data 27/11/2018 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria redatto dal Servizio territoriale di ARPAE⁹ in merito alla modifica delle emissioni in atmosfera.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁷ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2018/26365 del 08/11/2018, **pratica SINADOC n°33326 del 2018**

⁸ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Sant'Agata Bolognese ed adottata da ARPAE SAC Bologna con determina n°4249 del 07/08/2017

⁹ Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2018/27984 del 27/11/2018

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alle emissioni in atmosfera cod tariffa 12.03.04.01).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta secondo le prescrizioni riportate in allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Resta immutato l'allegato B dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente relativo alla valutazione previsionale di impatto acustico dell'impianto senza stabilire prescrizioni

L'impianto produttivo determina unicamente lo scarico di acque reflue domestiche recapitanti nella rete fognaria. Tale tipologia di scarico è sempre ammesso in pubblica fognatura ai sensi dell'art 107 comma 2 del DLgs 152/06 nel rispetto del regolamento del gestore del servizio idrico integrato ed approvato dall'Autorità d'ambito.

Il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁰ Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae", successiva Delibera del DG di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE e della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

CARBOPRESS Spa - Comune di Sant'Agata Bolognese - via Modena n° 14

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di progettazione e produzione di materiale meccanico per il settore automobilistico svolta dalla società CARBOPRESS Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Sant'Agata Bolognese, via Modena n° 14, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società CARBOPRESS Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: AREA METALLOGRAFICA

Si dà atto che non viene realizzato il punto di emissione relativo a questa lavorazione in quanto trattasi di solo raffreddamento pezzi. Qualora, a seguito delle valutazioni in merito alla tutela per la salute e la sicurezza dell'ambiente di lavoro, fosse valutata necessaria la sua realizzazione dovrà essere preventivamente informata questa ARPAE SAC Bologna al fine della modifica non sostanziale dell'autorizzazione.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CABINA DI PREPARAZIONE 1

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: CABINA DI PREPARAZIONE 2

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: CABINA DI PREPARAZIONE 3

Portata massima	22000 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	20 mg/Nm ³

Impianti di abbattimento: filtro a secco

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

EMISSIONE E3**PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA 1**

Portata massima	32000 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Isocianati	5 mg/Nm ³

Impianti di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E4**PROVENIENZA: BOX TINTOMETRO**

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Isocianati	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E5**PROVENIENZA: SABBIATURA**

Portata massima	400 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianti di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E9**PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA 2**

Portata massima	36000 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Isocianati	5 mg/Nm ³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Impianti di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: MANUTENZIONE STAMPI

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	20 mg/Nm ³

Impianti di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: AUTOCLAVE

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO - 0,9 MW

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

- M.UNICHIM 488; M.UNICHIM 429; US EPA CTM 36; US EPA CTM 36A; UNI ISO 16702:2010 per la determinazione degli isocianati;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente

superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l’Autorità di controllo. Qualora l’incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell’art 271 comma 14, l’ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto.
3. La messa in esercizio dell’impianto deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione e comunque non oltre il 30.03.2019 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data le prese di campionamento delle emissioni, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l’autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l’azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. Gli impianti di abbattimento a tessuto dovranno essere dotati di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento degli stessi; unitamente alle analisi di messa a regime, dovrà essere comunicato l’intervallo di pressione differenziale necessario a garantire l’efficienza di abbattimento superiore al 90%;
5. L’ARPAE nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall’inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell’art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

6. La società CARBOPRESS Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E3, E4, E9 ed annuale per i restanti punti di emissione. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta CARBOPRESS Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

CARBOPRESS Spa - Comune di Sant'Agata Bolognese - via Modena n° 14

ALLEGATO B

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Parere favorevole al documento di “Valutazione di impatto acustico” redatta dal tecnico competente in acustica ambientale nel luglio 2016 senza fissare prescrizioni dato atto che le verifiche strumentali effettuate sugli impianti ed illustrate nella valutazione di impatto acustico determinano il rispetto dei limiti di rumore ambientale

Si allega parere favorevole espresso dal comune di Sant'Agata Bolognese in data 27/03/2017 quale parte integrante e sostanziale del presente allegato B.



COMUNE DI SANT' AGATA BOLOGNESE

Provincia di Bologna

AREA TECNICA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO AMBIENTE

Via 2 Agosto 1980 n° 118 - Cap. 40019
Tel. 051.68.18.911

Prot. **2017/0004286**
Classifica **6.9**

Sant'Agata Bolognese, lì **27/03/2017**

Spett.le **SUAP**

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
VIA 2 AGOSTO 1980, 118
40019 SANT'AGATA BOLOGNESE (BO)

ARPAE-SAC

VIA SAN FELICE 25
40122 BOLOGNA
aoobo@cert.arpe.emr.it

Oggetto: **Domanda di rilascio autorizzazione unica ambientale per sito produttivo Carbopress S.r.l., sito in Comune di Sant'Agata Bolognese (Bo), in via Modena 14. Nulla-osta relativo alla matrice rumore.**

Vista la richiesta di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) prot. 10196 del 22/07/2016 (rif. SUAP 19/2016), da parte della Carbopress S.r.l. di Sant'Agata Bolognese;

vista la comunicazione della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE Bologna prot. 6404/2017 pervenuto il 23/03/2017 prot. 4076, con la quale si inoltrava al Comune la relazione tecnica istruttoria di ARPAE Distretto di Pianura;

vista la L.R. 15/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

visto il **parere favorevole con prescrizioni** rilasciato da ARPAE - Distretto di Pianura prot. 6404/2017 pervenuto il 23/03/2017 prot. 4076.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza dello scrivente U.O. Ambiente e Energia, si esprime **NULLA-OSTA** alla matrice **Rumore**, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, vincolato alle seguenti prescrizioni:

- rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportati per ogni punto di emissione;
- si propone una periodicità degli autocontrolli semestrale per E02 ed annuale per i restanti punti;
- la messa in esercizio delle emissioni dovrà essere comunicata ad Arpae SAC e distretto di Pianura con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime salvo motivata richiesta di proroga;
- gli esiti della messa a regime di tutte le emissioni, miranti alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione, dovranno essere presentati entro 60 giorni dalla data di messa a regime ad ARPAE SAC e Distretto di Pianura;
- gli impianti di abbattimento a tessuto dovranno essere dotati di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento degli stessi; unitamente alle analisi di messa a regime, dovrà essere comunicato l'intervallo di pressione differenziale necessario a garantire l'efficienza di abbattimento superiore al 90%;

Area Tecnica – U.O. Ambiente e Energia

Via 2 Agosto 1980 n.118 - Cap. 40019 - Tel. 051.68.18.934 - Fax 051.68.18.950

matteo.malaguti@comune.santagatabolognese.bo.it

C.F. 00865820377 - P.IVA 00525081204

- le bocche dei camini dovranno risultare più alte di almeno 1 m rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro volume tecnico o struttura distante meno di dieci metri e trovarsi a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta di locali abitati situati a distanza compresa fra i 10 ed i 50 m.

- come previsto dall'art. 271 comma 14 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. La suddetta comunicazione dovrà contenere anche una descrizione delle azioni intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare il normale e corretto funzionamento dell'impianto.

Distinti Saluti.



Il Responsabile del Servizio

Mattioli Tiziana

A handwritten signature in purple ink, appearing to read "T. Mattioli", written over the printed name.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.